

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 18/07/2018

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

**Confermato per il 2018 il credito d'imposta per il contributo al
SSN versato nel 2017 dalle imprese di trasporto merci c/terzi
(solo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non inferiori a 11,5 tonn. e
categoria ecologia non inferiore a Euro 2)**




Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente, esercente l'attività di autotrasporto, con la presente abbiamo il piacere di informarla che il MEF, per mezzo del Comunicato stampa del 16/07/2018 n. 112, ha confermato agli autotrasportatori il riconoscimento del recupero in compensazione (tramite Modello F24) delle somme versate nel 2017 a titolo di CSSN.



In particolare, il credito d'imposta per il contributo al SSN può essere utilizzato in compensazione:

- dei versamenti di qualunque imposta (Iva, ritenute dipendenti, Ires, Irap. ecc.), contributo o premio da effettuare:
 - con il mod. F24, indicando il codice tributo "6793" e quale anno di riferimento "l'anno a cui si riferisce il credito" (2018)
 - nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018;
- fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

Si precisa che il recupero delle quote relative al SSN è applicato:

- ❖ ai premi di assicurazione RCA "pagati" nel 2017;
- ❖ per i veicoli industriali aventi massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati Euro 2 (ossia omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B) e versioni successive, da riscontrare sulla carta di circolazione del mezzo.

Le somme utilizzate non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né ai fini IRPEF/IRES, né ai fini IRAP: ossia il citato credito d'imposta non è assoggettato a tassazione e conseguentemente vanno fatte specifiche accortezze in sede di elaborazione della dichiarazione Unico e Irap.

Il credito in esame dovrà essere evidenziato nell'apposita sezione del quadro RU del Modello dei Redditi 2019 (anno d'imposta 2018).

